

AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“TRAVEL CARE ANNUALE”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “TRAVEL CARE ANNUALE”

<p>LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA</p>	
<p>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</p>	
<p>1. Informazioni Generali</p>	<p>Informazioni Relative alla Società</p> <p><input type="checkbox"/> Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Sede Legale</p> <p><input type="checkbox"/> 7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080</p> <p><input type="checkbox"/> Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta, 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496</p> <p><input type="checkbox"/> Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it</p> <p><input type="checkbox"/> Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I</p>
<p>2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa</p>	<p>Informazioni Patrimoniali</p> <p>Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 390.787.000. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.501.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 123,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.</p>
<p>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</p>	
<p>AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:</p> <p>➤ Modalità di stipulazione – Validità (si rinvia all'art. 1 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il frontespizio di polizza, firmato in ogni sua parte per formale accettazione, è stato trasmesso alla Società. <p>➤ Persone assicurabili (si rinvia all'art. 2 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) Allianz Global Assistance assicura le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale Italiano; • dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; • che, al momento della sottoscrizione della polizza, non abbiano già compiuto 75 anni di età. Qualora l'età sia raggiunta durante il periodo di assicurazione, le garanzie sono operanti comunque fino alla scadenza del periodo di polizza; <p>e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. <p>➤ Operatività e decorrenza (si rinvia all'art. 3 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari prenotati nel periodo di validità della polizza, aventi data inizio e fine entro il periodo di validità della polizza stessa; • limitatamente al periodo in cui l'Assicurato si trova in viaggio; • al di fuori del comune di residenza; • dalle ore e dal giorno indicati in polizza; • per un massimo di 365 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; • per un massimo di 35 giorni consecutivi per il medesimo viaggio; • se il premio è stato pagato; <p>La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.</p> <p>➤ Limiti di sottoscrizione (si rinvia all'art. 4 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ○ elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; ○ prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; ○ prolungare il periodo di copertura oltre i 35 giorni continuativi per lo stesso viaggio. • La polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre; • La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. <p>➤ Validità territoriale (si rinvia all'art. 5 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito allianz-assistance.it/avvertenze.</p> <p>➤ In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario.</p> <p>➤ La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l'Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione.</p> <p>➤ Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.</p>	

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il Prodotto "TRAVEL CARE ANNUALE" offre una serie di coperture assicurative di seguito elencate:

➤ **VIAGGIO SICURO**

- Assistenza in viaggio (si rinvia all'art. 1.1.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione)
- Spese mediche (si rinvia all'art. 1.1.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione)
 - Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo:
 - o per tutte le destinazioni: € 150.000 per evento; € 300.000 per periodo assicurativo

La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. **AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e agli artt. 1.2 – 1.3 – 1.4 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione.**

Si evidenzia in particolare che:

- Allianz Global Assistance garantisce il pagamento diretto delle spese mediche solo previo il contatto con la Centrale Operativa;
- è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti all'art. 1.1.2, commi 2 – 3 – 4.

➤ **FAMIGLIA SICURA**

- Assistenza ai parenti rimasti a casa (si rinvia all'art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione)
- Assistenza all'abitazione (si rinvia all'art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione)

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e all'art. 2.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione.

➤ **ESTENSIONE SPESE MEDICHE** (si rinvia all'art. 1 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ESTENSIONE SPESE MEDICHE – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

Estensione del capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero fino a: € 300.000 per evento ed € 500.000 per periodo assicurativo
Valida per tutte le destinazioni.

AVVERTENZA: garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.2 – 1.3 – 1.4 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ESTENSIONE SPESE MEDICHE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

➤ **BAGAGLIO** (si rinvia all'art. 1 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione BAGAGLIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

- **Indennizzo per danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, ritardata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.**
Massimo indennizzo: € 1.000 per persona e per periodo. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto il valore assicurato è svincolato dal valore complessivo delle cose.
Sottolimiti previsti:
 - o per oggetto: € 300
- **Acquisti di prima necessità a seguito di 8 ore complete di ritardo nella riconsegna del bagaglio.**
Massimo indennizzo: € 250 per evento e € 500 per periodo assicurativo.
- **Rifacimento documenti.**
Massimo indennizzo:
 - o Italia: € 0 per evento e per periodo assicurativo;
 - o Europa: € 300 per evento e per periodo assicurativo;
 - o Resto del Mondo: € 300 per evento e per periodo assicurativo;
 - o USA/Canada: € 300 per evento e per periodo assicurativo.

AVVERTENZA:

Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 – 1.6 – 1.7 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione BAGAGLIO - CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 1.4 lett. d), Allianz Global Assistance determina l'indennizzo successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

➤ **PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA** (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

- **Indennizzo per danni derivanti, materiali e diretti derivanti da furto dell'apparecchio garantito** (si rinvia all'art. 1.1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)
Massimo indennizzo: € 300 per evento. Allianz Global Assistance rimborsa il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza una franchigia fissa pari a € 100 per evento.
- **Indennizzo forfettario per il danno accidentale subito dall'apparecchio garantito oppure rimborso del costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene.** (si rinvia all'art. 1.2 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.1.1 – 1.2.1- 1.3 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

➤ **MANCATA O RITARDATA PARTENZA** (si rinvia agli artt. 1;2;3 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione MANCATA O RITARDATA PARTENZA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

- **Ritardo aereo** (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione MANCATA O RITARDATA PARTENZA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

Indennizzo in caso di ritardo del volo aereo di andata, dovuto a qualsiasi motivo imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore nel limite di € 100,00 per le prime 8 ore complete di ritardo e di € 100,00 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo.

- **Spese di riprotezione del viaggio** (si rinvia all'art. 2 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione MANCATA O RITARDATA PARTENZA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio, in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo della partenza a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste.

Capitale Assicurato per evento e per periodo assicurativo:

- o Italia: € 100 per evento; € 200 per periodo assicurativo
- o Europa: € 500 per evento; € 1.000 per periodo assicurativo
- o Resto del Mondo: € 500 per evento; € 1.000 per periodo assicurativo
- o Usa/Canada: € 500 per evento; € 1.000 per periodo assicurativo

- **Mancata coincidenza** (si rinvia all'art. 3 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione MANCATA O RITARDATA PARTENZA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

Qualora la copertura assicurativa sia emessa a garanzia di un viaggio che per il raggiungimento della destinazione finale preveda più tratte di con-giunzione operate anche da Vettori differenti, Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio a seguito di mancata coincidenza per ritardato arrivo del mezzo di trasporto volo precedente determinata da una delle cause espressamente previste.

Capitale Assicurato:

- o Italia: € 100;
- o Europa: € 400;
- o Resto del Mondo: € 400;
- o Usa/Canada: € 400.

AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune e a tutte le condizioni di cui agli artt. 1.2 - 2.2 - 4 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione MANCATA O RITARDATA

	<p>PARTENZA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE.</p> <p>➤ ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE (si rinvia agli artt. 1,2 delle sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature sportive – Rimborsamento noleggio (si rinvia all'art. 1.1 delle sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) <p>Rimborsamento delle spese per il noleggio di attrezzatura sportiva sostitutiva in caso di furto, mancata o ritardata consegna della stessa durante il viaggio/soggiorno Massimo indennizzo: € 200 per evento; € 400 per periodo assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimborsamento spese sostenute per attività sportive non usufruite (si rinvia all'art. 2.1 delle sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) <p>Rimborsamento delle spese per attività sportive non usufruite (skipass, accesso ad impianti sportivi, lezioni già pagate) in caso di infortunio, rientro sanitario, rientro anticipato dell'Assicurato oppure di chiusura totale degli impianti. Massimo indennizzo: € 200 per evento; € 400 per periodo assicurativo.</p> <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune e a tutte le condizioni di cui agli artt. 1.2 - 2.2 – 2.3 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE CONDIZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>➤ INFORTUNI DI VIAGGIO (si rinvia all'art. 1 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione INFORTUNI DI VIAGGIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indennità per gli infortuni subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. • Capitale assicurato: il massimo capitale assicurato è fissato in: <ul style="list-style-type: none"> - € 25.000 per persona e per evento; • Clausola di Cumulo: si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 1.5, il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura "infortuni di viaggio", non supera i limiti di: <ul style="list-style-type: none"> - € 25.000 per persona e per evento in caso di morte; - € 25.000 per persona e per evento in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. • Franchigia: si evidenzia che ai sensi dell'art. 1.7 per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, Allianz Global Assistance corrisponde l'indennità come segue: <ul style="list-style-type: none"> - non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; - qualora, invece, essa risulti maggiore della suddetta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e a tutte le condizioni di cui agli artt.1.2 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO - CONDIZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>➤ RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (si rinvia all'art. 1 delle sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nel corso di un viaggio (si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione) <p>Massimale: € 250.000 per periodo assicurativo e € 100.000 per persona, evento e per cose ed animali.</p> <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2 – 1.4 – 1.5 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE.</p> <p>Si evidenzia in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale ed amministrativa ai sensi dell'art. 1.3, l'Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all'attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/26.624.019; • ai sensi dell'art. 1.4, per i danni cagionati a cose ed animali è prevista l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.
➤ Premi	<p>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</p> <p>Il premio è calcolato direttamente sul sito www.allianz-assistance.it, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.</p> <p>Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.</p> <p>Il Contraente può convalidare la stipulazione della polizza con il pagamento del premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo Carta di Credito o PayPal per gli acquisti via web; • a mezzo Carta di Credito, bonifico bancario o bollettino postale per gli acquisti mediante Contact Center.
➤ Rivalsa	<p>Diritto di rivalsa</p> <p>AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.</p>
➤ Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	<p>Prescrizione dei Diritti</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
➤ Legge applicabile al contratto	<p>Legge applicabile al contratto</p> <p>La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.</p>
➤ Regime Fiscale	<p>Trattamento Fiscale applicabile al contratto</p> <p>Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA: 10,00% (solo per le prestazioni di tutela legale e per i rimborsi: 21,25%) - MALATTIA: 2,50% - BAGAGLIO: 12,50% - RIMBORSI: 21,25% - PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA: 22,25% <p>Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo.</p>
<p>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</p>	
➤ Sinistri – Obblighi dell'assicurato	<p>➤ Per richieste di Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa:</p>

CENTRALE OPERATIVA
 in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
 Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO
 Fax +39 02 70630091

➤ **Per denuncia di sinistri** con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare le sezioni IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia Sinistri".

<p>➤ Reclami</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:</p> <p>Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: reclamiAWP@allianz.com</p> <p>Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.</p> <p>Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".</p> <p>Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</p>
<p>➤ Condizioni non applicabili al contratto</p>	<p>Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all'Arbitrato</p>
	<p>AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.</p> <p style="text-align: right;">AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia</p>



GLOSSARIO

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattie croniche:	i disturbi, le malattie, le lesioni, le ferite o, comunque, qualsiasi situazione patologica avente una o più delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• sia ricorrente• sia incurabile• presenti scarsa reazione alle cure• richieda trattamenti palliativi• richieda frequenti e prolungati controlli• sia causa di invalidità permanente
Patologie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 12 mesi che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Resto del mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi Italia, Europa, USA e Canada.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, che preveda almeno un pernottamento e la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia, così come dimostrabile con il relativo contratto o documento di viaggio.

TRAVEL CARE ANNUALE

ASSISTENZA IN VIAGGIO, SPESE MEDICHE E FAMIGLIA SICURA

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattie croniche:	i disturbi, le malattie, le lesioni, le ferite o, comunque, qualsiasi situazione patologica avente una o più delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • sia ricorrente • sia incurabile • presenti scarsa reazione alle cure • richieda trattamenti palliativi • richieda frequenti e prolungati controlli • sia causa di invalidità permanente
Patologie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 12 mesi che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Resto del mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi Italia, Europa, USA e Canada.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, che preveda almeno un pernottamento e la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia, così come dimostrabile con il relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione – Validità

a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
- per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.allianz-assistance.it o contattando telefonicamente il Contact Center di Allianz Global Assistance al numero verde dedicato.
- entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti:

- via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;

- via Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito;

- entro le ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo;

b) Il Contraente deve successivamente:

- stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;
- inviare a Allianz Global Assistance a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo polizze@allianz-assistance.it il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale Italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- **che al momento della sottoscrizione della polizza, non abbiano già compiuto 75 anni di età.** Qualora l'età sia raggiunta durante il periodo di assicurazione, le garanzie sono operanti comunque fino alla scadenza del periodo di polizza.

e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

3. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari prenotati nel periodo di validità della polizza, aventi data inizio e fine entro il periodo di validità della polizza stessa;
- limitatamente al periodo in cui l'Assicurato si trova in viaggio;
- al di fuori del comune di residenza;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per un massimo di 365 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- **per un massimo di 35 giorni consecutivi per il medesimo viaggio;**
- se il premio è stato pagato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 35 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione

4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito allianz-assistance.it/avvertenze.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
 c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
 d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
 e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
 f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
 k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
 l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
 m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
 n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 o) malattie psichiche;
 p) suicidio o tentativo di suicidio;
 q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 t) quarantene.

7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
- b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE / 2. FAMIGLIA SICURA

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE Ogni prestazione potrà essere erogata per un massimo di tre volte per anno assicurativo	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA/CANADA
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI	SI
b) invio di un medico . Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	SI	SI	SI	SI
c) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI	SI	SI
d) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;	NO	SI	SI	SI
e) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	SI	SI	SI	SI
f) organizzazione di cure riabilitative , incluse le fisioterapiche presso il centro medico più vicino al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali. I costi delle cure restano a carico dell'assicurato;	SI	SI	SI	SI
g) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese.	NO	SI, fino a € 1.000	SI, fino a € 1.000	SI, fino a € 1.000
h) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito di USA, Canada, Resto del Mondo. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> • infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; • malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 	SI	SI	SI	SI
i) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a : <ul style="list-style-type: none"> • trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'Assicurato alla sua residenza; • decesso dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> • dei familiari; • dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati	SI	SI	SI	SI
j) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati.	SI, fino a €1.000	SI, fino a €1.000	SI, fino a €1.000	SI, fino a € 1.000

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	SI	SI
k) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;	NO	SI	SI	SI
l) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti	SI € 100 a notte per max 5 notti
m) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio , alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.	SI	SI	SI	SI
La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.	SI	SI	SI	SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA/CANADA
o) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. Tale garanzia potrà essere utilizzata anche più volte nel corso del medesimo viaggio in caso di ulteriore aggravamento e/o successivo decesso del familiare fino all'esaurimento dei capitali indicati.	SI fino a € 500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500
p) anticipo denaro , previa garanzia bancaria;	NO	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000
q) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	SI	SI	SI	SI
r) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	SI fino a € 500 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000	SI fino a € 1.000 SI fino a € 10.000

Inoltre Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato:

s) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> non sia in grado di rientrare: - per malattia o infortunio; a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. 	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance [®] rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 100 per notte con un max 5 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento
t) spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna.	SI, fino a € 500	SI, fino a € 1.300	SI, fino a € 1.300	SI, fino a € 1.300
u) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.	NO	SI fino a € 200	SI fino a € 200	SI fino a € 200

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :			
	ITALIA	EUROPA	RESTO DEL MONDO	USA CANADA
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimbor-	fino a € 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	fino a € 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	fino a € 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo	fino a € 150.000 per evento e fino a € 300.000 per periodo assicurativo

sate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.				
A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ri- overo;	fino a € 1.550	fino a € 15.000	fino a € 15.000	fino a € 15.000
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il Day Hospital)	fino a € 500	fino a € 1.300	fino a € 1.300	fino a € 1.300
4) al rimborso delle spese mediche di bordo e delle spese per cure odontoiatriche urgenti.	fino a € 100 per evento e fino a € 200 per periodo assi- curativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assi- curativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assi- curativo	fino a € 250 per evento e fino a € 500 per periodo assi- curativo

I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI €50,00 PER SINISTRO

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 1.1.2 punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- malattie croniche e patologie preesistenti;**
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianzi e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1.4.1 Assistenza in viaggio

- le prestazioni di Assistenza Viaggio Sicuro sono fornite per un massimo di tre volte per periodo assicurativo;**
- le prestazioni di assistenza in viaggio sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. Eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti dalle singole prestazioni restano a carico dell'Assicurato;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

1.4.2 Spese mediche

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"

2.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente", al più vicino Ospedale;
- organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente".
Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.
I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di €100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di €100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di €100.

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

In caso di necessità

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- d) circostanze dell'evento
- e) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 70630091

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet**(sul sito www.ilmiosinitro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinitro.it

1. ESTENSIONE SPESE MEDICHE (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIA

1. ESTENSIONE SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

1.1 Oggetto

A parziale deroga dell'art. 1.1.2 comma 1 *Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche* della Polizza *TRAVEL CARE ANNUALE* il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in istituto di cura per le distazioni ivi indicate, si intende complessivamente elevato a:

- €300.000 per evento;
- €500.000 per periodo assicurativo.

1.2 Operatività

La polizza è valida se emessa

- esclusivamente ad estensione di una polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*;
- contestualmente all'emissione di una polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*;
- prima dell'inizio del viaggio.

1.3 Validità territoriale

Sinistri occorsi nelle destinazioni indicate nella polizza *TRAVEL CARE ANNUALE*.

1.4 Esclusioni e Limitazioni

La presente garanzia opera in estensione alla polizza di primo rischio *TRAVEL CARE ANNUALE* a cui è collegata di conseguenza è soggetta alle medesime disposizioni contrattuali.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

2. BAGAGLIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

DEFINIZIONI PARTICOLARI	
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, i cosmetici, i medicinali, le attrezzature sanitarie e per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Furto:	il reato di furto perpetrato con rottura, scasso, strappo/scippo o il reato di rapina, anche se tentati, previsti dagli Artt. 624 bis e 628 del Codice Penale, con esclusione dei casi di Furto non aggravato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori dell'appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA

1. BAGAGLIO

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, ritardata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. (vedi "Definizioni particolari").

1.2 Capitale assicurato, disposizioni e limitazioni
L'indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di €1.000. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
b) con il limite per oggetto pari a €300;
c) la valutazione sarà effettuata in base al valore d'acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. In caso contrario l'indennizzo verrà effettuato al valore commerciale al momento del sinistro;
d) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

1.3 Acquisti di prima necessità
In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance rimborsa:

- gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€250 per evento ed €500 per periodo assicurativo

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

- il costo del noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia, nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€100 per evento

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

1.4 Rifacimento documenti
Inoltre, Allianz Global Assistance rimborsa anche le spese per il rifacimento e la duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica nel limite del capitale assicurato:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia, Europa, Resto del Mondo, USA / Canada	€300 per evento e per periodo assicurativo

1.5 Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza e comunque per un massimo di due sinistri per anno.
Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

1.6 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non indennizza i danni:
a) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni particolari";
b) derivanti o imputabili a rotture o danneggiamenti;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 07.00) il veicolo non sia stato parcheggiato in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
e) **derivanti da Furto non aggravato, ovvero realizzato secondo quanto previsto dall'art 624 del Codice Penale;**
f) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

1.7 Validità Territoriale
L'assicurazione è valida nel mondo intero.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE **entro 30 giorni dal rientro**, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

a. denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione che ne attesti il valore;
b. per il caso di furto di beni sottoposto alla custodia di, o affidati a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o danneggiamento del contenuto

a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

b. biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;

c. risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione che ne attesti il valore;

e. scontrini di acquisto in originale degli effetti personali comprati a causa della ritardata o mancata riconsegna del bagaglio.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



3. PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

DEFINIZIONI PARTICOLARI

Beni Assicurato:	il telefono mobile, gli smartphone, i tablet, le fotocamere ossia il corpo macchina ed eventuale obiettivo fotografico standard, le videocamere, i personal computer, le console portatili, i lettori audio digitali e gli ebook reader.
Codice IMEI:	il codice che identifica univocamente il Bene di proprietà dell'Assicurato.
Danno accidentale:	il danno direttamente provocato da cause esterne, esteriormente constatabile e pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio in garanzia.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA

1. Oggetto

1.1 Furto

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato per i danni, materiali e diretti, derivanti dal furto, scippo o rapina del bene assicurato. L'assicurazione è estesa agli accessori contenuti nel kit di acquisto del bene assicurato.	✓ Fino a €300 per evento
---	------------------------------------

1.1.1 Franchigia

Allianz Global Assistance corrisponde all'Assicurato, nel limite del capitale assicurato, il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza una **franchigia fissa pari ad Euro 100 per evento**.

1.1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi:

- a) lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio garantito, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- b) eventi causati da negligenza dell'Assicurato;
- c) i danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo, ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta.
- d) i danni conseguenti a furto dell'apparecchio garantito mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia di, od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore.

1.1.3 Disposizioni in caso di sinistro

L'Assicurato deve:

- denunciare il di furto alle Autorità competenti entro **36 ore** dall'evento;
- bloccare il Codice IMEI, per telefoni mobili, smartphone e tablet.

1.2 Danno accidentale

Allianz Global Assistance, in caso di danneggiamento accidentale: <ul style="list-style-type: none"> • riconosce un indennizzo forfetario per il danno accidentale subito dall'apparecchio garantito <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborsa il costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene. 	✓ Fino a €100 per evento
---	------------------------------------

1.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dalla garanzia

- a) il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- b) i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio, rigature, graffi e scalfitture);
- c) il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- d) i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- e) riparazione effettuata in un centro di assistenza tecnica situato al di fuori del territorio italiano;
- f) beni accessori ed i beni di consumo (a titolo esplicativo e non esaustivo. caricabatteria, batterie, kit viva voce, cover, adattatori, auricolari, cavi, schede di memoria ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
- g) i danni occorsi mentre l'apparecchio garantito si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

2. Decorrenza e durata

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

3. Operatività

La polizza è valida se emessa:

- esclusivamente ad estensione di una polizza TRAVEL STUDENT ANNUAL MULTI TRIP;
 - prima dell'inizio del viaggio;
 - per l'intera durata del viaggio. Non è ammessa la copertura di una sola frazione del viaggio stesso
- ciascuna garanzia è fornita per un massimo di 2 (due) eventi per anno assicurativo, ogni volta nel limite del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.

IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi dell'evento, l'Assicurato o chi in sua vece, deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance:

- utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti, seguendo le istruzioni presenti. Successivamente l'Assicurato potrà inviare la documentazione completa.
- tramite posta al seguente indirizzo:

Fascicolo Informativo - Condizioni di Assicurazione - TRAVEL CARE ANNUALE Ed. 092017 - PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET E MACCHINA FOTOGRAFICA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE - Pagina 1 di 2

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Allegando la seguente documentazione:

In caso di Furto:

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro **48 ore** dall'evento;
- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco del codice IMEI e modulo accettazione raccomandata con timbro postale;
- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco della Carta SIM modulo accettazione raccomandata con timbro postale.
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza

In caso di Danneggiamento accidentale

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- scontrino e/o fattura di riparazione rilasciato da un centro di assistenza autorizzato dal produttore del bene;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza;
- certificazione del danno rilasciata da un Centro Tecnico di Assistenza autorizzato dal produttore in Italia.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.
Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



4. MANCATA O RITARDATA PARTENZA (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIE

1. RITARDO AEREO

1.1 Oggetto

In caso di ritardo del volo aereo di andata, dovuto a qualsiasi motivo imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore, Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato di:

- €100,00 per le prime 8 ore complete di ritardo;
- €100,00 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo.

1.2 Disposizioni e limitazioni

Si considera "ritardo" la variazione di orario (di almeno 8 ore complete) della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l'orario riportato nell'ultima comunicazione effettuata dalla compagnia aerea o dal Tour Operator o per un suo tramite all'Assicurato.

Tutte le variazioni comunicate dalla compagnia aerea o dal Tour Operator o per un suo tramite all'Assicurato con più di 24 ore rispetto all'ultimo orario segnalato saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, non saranno ammessi ad indennizzo in quanto non considerati "ritardi".

La copertura assicurativa si intende riferita al solo viaggio di andata. **Restano comunque esclusi i voli che non facciano parte del viaggio di andata.**

2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato, nei limiti dei capitali sotto riportati, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza;
- blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. Si precisa che non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura espressamente previsti all'art.6 Esclusioni – lett. f);
- tumulti popolari, manifestazioni e scioperi improvvisi, a parziale deroga dell'art. 6 Esclusioni – lett. b).

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia	€100 per evento; €200 per periodo assicurativo
Europa	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo
Resto del Mondo	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo
USA / Canada	€500 per evento; €1.000 per periodo assicurativo

2.2 Persone assicurabili

Allianz Global Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica;
- da tutti i suoi familiari;
- da uno dei compagni di viaggio.

3. MANCATA COINCIDENZA

3.1 Oggetto

Qualora la copertura assicurativa sia emessa a garanzia di un viaggio che per il raggiungimento della destinazione finale preveda più tratte di congiunzione operate anche da Vettori differenti, Allianz Global Assistance protegge l'Assicurato per la mancata coincidenza a seguito di ritardato arrivo del mezzo di trasporto precedente dovuto a:

- intasamenti aeroportuali, marittimi o ferroviari nella località di partenza;
- sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell'orario di partenza previsto all'atto della prenotazione;
- avverse condizioni meteorologiche che colpiscano l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria di partenza. Si precisa che non devono intendersi quali *avverse condizioni meteorologiche* i fenomeni della natura espressamente previsti all'art.6 Esclusioni – lett.f).

Allianz Global Assistance rimborsa i costi sostenuti per la riprotezione su un volo, una nave od un treno alternativo verso la destinazione finale nei limiti dei capitali sotto riportati:

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	INDENNIZZO
Italia	€100 per evento
Europa	€400 per evento
Resto del Mondo	€400 per evento
USA / Canada	€400 per evento

4. Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Con riferimento alle garanzie previste dai precedenti artt. 1; 2; 3, Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;



- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) copia del titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea o dal Tour Operator;
- e) documentazione attestante l'orario dell'effettivo imbarco.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.
Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



5. ATTREZZATURE E RIMBORSO ATTIVITA' SPORTIVE - (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

DEFINIZIONI PARTICOLARI

Attrezzatura sportiva: tutto quanto necessario alla pratica non professionale di uno sport.
Furto: il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GARANZIE

1. Attrezzatura sportiva – Rimborsazione noleggior

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato fino a €200 per evento e €400 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva non professionale in sostituzione di quella di proprietà in caso di furto, mancata o ritardata consegna della stessa durante il viaggio/soggiorno. L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

2. Rimborsazione spese sostenute per attività sportive non usufruite

2.1 Oggetto

Rimborsazione spese sostenute per attività sportive non usufruite

Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del massimale di €200 per evento ed €400 per periodo assicurativo, il pro-rata delle spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive non usufruite a seguito di:

- rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa;
- rientro anticipato a causa del decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa;
- chiusura totale degli impianti sportivi per almeno 3 giorni consecutivi, disposta dopo la decorrenza del soggiorno, causa maltempo;
- infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, ed a seguito del quale l'Assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l'attività sportiva.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive: il noleggio di attrezzatura sportiva; lo Skipass; l'accesso ad impianti sportivi; le lezioni relative ad una disciplina sportiva già prenotate e già pagate; ecc.

2.2 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del costo delle attività sportive non usufruite dall'Assicurato, dai familiari e da un compagno di viaggio nel limite massimo di €200 per evento e €400 per periodo assicurativo a decorrere dalla data di rientro al domicilio. Nel conteggio vengono considerati la sola quota di attività sportiva non usufruita (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica), il costo dell'ingresso all'impianto e quello delle lezioni prenotate e già pagate.

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

2.3 Disposizioni e limitazioni

Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa.

IN CASO DI SINISTRO

Nei casi di Furto, l'Assicurato o chi in sua vece, deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance:

- utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti, seguendo le istruzioni presenti. Successivamente l'Assicurato potrà inviare la documentazione completa.
- tramite posta al seguente indirizzo:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
 Casella Postale 46
 Via Cordusio 4
 20123 MILANO

Allegando la seguente documentazione:

In caso di Furto:

- copia del documento (fattura) attestante il noleggio dell'Attrezzatura sportiva;
- copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro 36 ore dall'evento;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza.

In caso di mancata o ritardata consegna del Vettore, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia del documento (fattura) attestante il noleggio dell'Attrezzatura sportiva;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto riconsegnato tardivamente oppure non riconsegnato e documentazione che ne attesti il valore;
- copia della polizza.

Nei casi di **attività sportive non usufruite**, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia del documento (fattura) attestante il costo sostenuto per le attività sportive non usufruite;
- copia della polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- idonea documentazione attestante la causa della mancata usufruizione delle attività sportive

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.
Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



6. INFORTUNI DI VIAGGIO - (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

GARANZIE**1. Infortuni di Viaggio****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance assicura gli infortuni subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Allianz Global Assistance assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale deroga delle esclusioni di cui al successivo art. 1.2, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Allianz Global Assistance non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti a:

- a) svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- b) uso, anche come passeggero, di aeromobili diversi rispetto a quelli adibiti per l'ordinaria aviazione civile (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- d) partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- e) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- f) **malattie croniche e patologie preesistenti;**
- g) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- h) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/ di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

1.3 Capitali assicurati

a) Il capitale assicurato prescelto ed indicato in polizza, è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente;

- b) massimo assicurabile per:
- persona € 25.000;
 - evento € 25.000.

1.4 Dichiarazioni dell'Assicurato**Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).**

L'Assicurato, in base a quanto sia o venga a sua conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- € 25.000 per il caso di morte;
- € 25.000 per il caso di invalidità permanente.

1.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- € 25.000 per persona e per evento, in caso di morte;
- € 25.000 per persona e per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.6 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, **ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;**
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Allianz Global Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.7 Franchigia

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

1.8 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;

successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura, si deve darne immediato avviso ad Allianz Global Assistance.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



7. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI- (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIE

1. Responsabilità Civile Terzi

1.1 Oggetto

<p>Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.</p> <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalla proprietà di animali domestici; dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">fino € 250.000 periodo assicurativo</p> <p>Sottolimito: € 100.000 per persona, per evento e per cose ed animali</p>
---	---

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- derivanti da esercizio di attività professionali;
- derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- cagionati da animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
- alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

1.3 Gestione delle vertenze di danno

Allianz Global Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Allianz Global Assistance ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale Assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Allianz Global Assistance e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Allianz Global Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €200 per sinistro.

1.5 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.
Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.